



AGENZIA GENERALE DI VERCELLI

Via Dante, 59 – 13100 Vercelli

Tel. 0161 250393 – Fax 0161 217085 – e-mail info@saivercelli.it

Formula Base

“Assistenza”

Contraente:



GOLD WING CLUB ITALIA 1989

**Sede Legale: via Condove, 26 -10129 Torino
P.Iva:02376830168**

FORMULA BASE - ASSISTENZA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ASSISTENZA

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga, dietro pagamento del premio convenuto, a fornire assistenza 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, mettendo ad immediata disposizione dell'Assicurato, entro i limiti stabiliti, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito tra quelli previsti in polizza e comunque occorsi durante il periodo di copertura della polizza stessa.

L'assistenza è materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura Organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.p.A., con Sede Legale in Via Carlo Marengo, 25 10126 TORINO e Sede Operativa in Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 TORINO presso la quale opera il contact center dell'assistenza.

MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA

Per ottenere l'Assistenza, contattare SEMPRE E PREVENTIVAMENTE la Struttura Organizzativa, attraverso le seguenti modalità:

NUMERO VERDE

800 904 871

(con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall'estero)

NUMERO URBANO

+39 011 6523200

(con costo della telefonata a carico del chiamante)

FAX

+39 011 658652

E-MAIL

pas.areaassistenza@fondiaria-sai.it

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'assistenza viene prestata esclusivamente tramite preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*.

Devono essere comunicati i seguenti dati:

- < *Codice personale di riconoscimento:* **034/884**
- < generalità dell'*Assicurato*;
- < luogo presso il quale l'assistenza deve essere prestata;
- < numero di targa del *Veicolo*;
- < tipo di intervento richiesto.

Inoltre, per l'invio dei ricambi originali:

- < marca, modello ed anno di costruzione del *Veicolo*;

- < tipologia del pezzo di ricambio;
- < dati e recapito dell'officina incaricata delle riparazioni.

La *Struttura Organizzativa* ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia; l'*Assicurato* è tenuto a fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso.

In caso di prestazioni rese a seguito di *Infortunio*, la *Struttura Organizzativa* può controllare, a mezzo dei propri incaricati, le condizioni di salute dell'*Assicurato*; a tal fine, l'*Assicurato* ha l'onere di consentire agli incaricati di prendere visione della sua cartella clinica.

Ogni diritto derivante dal presente contratto deve essere esercitato dall'*Assicurato*, a pena di estinzione e decadenza, entro il termine tassativo di un anno dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Assistenza stradale Formula base

La *Struttura Organizzativa* presta l'assistenza nella formula indicata in *Polizza* quando l'*Assicurato* si trova in Italia, nel territorio della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

DEFINIZIONI

ABITAZIONE

La residenza dell'*Assicurato* al momento del *Sinistro*.

ASSICURATO

La persona fisica residente in Italia, socia del Gold Wing Club Italia 1989, nella sua qualità di conducente o trasportata sul veicolo; gli altri trasportati sul *Veicolo*, purché residenti in Italia.

CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

Il codice indicato che la *Struttura Organizzativa* può richiedere all'*Assicurato* per erogare l'Assistenza quando l'*Assicurato* stesso non sia stato in grado di fornire con precisione le altre indicazioni richieste.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica, anche diversa dall'*Assicurato*, che sottoscrive il contratto di assicurazione, assumendosene i relativi obblighi tra i quali è preminente quello di pagare il *Premio*.

DESTINAZIONE

La località meta del viaggio, comprovata da idonei documenti.

ÉQUIPE MEDICA

Gruppo di medici che prestano la loro opera presso la *Struttura Organizzativa*, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno.

FAMIGLIARE CONVIVENTE

Il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti purché aventi la stessa residenza in base allo stato di famiglia.

FURTO

Il reato previsto dall'articolo 624 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne un profitto per sé o per altri.

INFORTUNIO

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali intervenute a seguito della circolazione del *Veicolo* indicato in *Polizza* ed obiettivamente constatabili.

LUOGO DELL'ASSISTENZA

Località ove si trova l'*Assicurato*, presso la quale la *Società* è chiamata ad erogare le coperture previste.

POLIZZA

La scheda sottoscritta dal *Contraente* e con la quale la *Società* presta la garanzia assicurativa.

RAPINA

Il reato previsto dall'articolo 628 del codice penale che viene commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene mediante violenza o minaccia, per trarne un ingiusto profitto per sé o per altri.

SINISTRO

Ogni evento imprevedibile, che renda il *Veicolo* oggettivamente inutilizzabile o indisponibile.

SOCIETÀ

Fondiarìa - SAI S.p.A.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza.

STRUTTURA SANITARIA

L'istituto di cura o la clinica di ricovero dotati di attrezzature per il pernottamento di pazienti e/o per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzati all'erogazione di assistenza ospedaliera.

VEICOLO Il motociclo ad uso privato, di proprietà dell'Assicurato, la cui targa sia stata inserita negli elenchi trasmessi alla *Struttura Organizzativa*.

FORMULA BASE

CODICE PERSONALE DI RICONOSCIMENTO: 034/884

Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica

A.1) TRAINO IMMEDIATO

In caso di *Sinistro*, la *Struttura Organizzativa* invia sul posto un mezzo di soccorso, il quale effettua il trasporto del *Veicolo* fino all'officina autorizzata della Casa Costruttrice più vicina al *Luogo dell'Assistenza*.

La *Società* tiene a proprio carico tutte le spese relative.

A.2) INVIO DI UN TAXI

In caso di *Sinistro*, la *Struttura Organizzativa* mette a disposizione dell'Assicurato un taxi per consentirgli di adempiere ai suoi impegni, alle incombenze e/o alle necessità legate al *Sinistro*.

La *Società* si fa carico delle relative spese fino ad un importo massimo per ciascun *Sinistro* di euro 150,00.

Prestazioni operanti solo qualora il *Sinistro* o l'*Infortunio* si verifichi ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato

A.3) PERNOTTAMENTI IMPREVISTI

In caso di *Sinistro* e nei casi in cui:

- oggettive situazioni rendano necessario, anche a giudizio della *Struttura Organizzativa*, un pernottamento in loco;
- l'Assicurato desideri attendere la riparazione del *Veicolo*;

la *Struttura Organizzativa* riserva presso un hotel, il più vicino possibile al luogo del *Sinistro* o di riparazione del veicolo, le camere necessarie, con trattamento di pernottamento e prima colazione.

L'hotel selezionato sarà di categoria minima tre stelle o equivalente, salvo che l'Assicurato non preferisca soggiornare in strutture di categoria inferiore, più vicine al luogo del *Sinistro* o di riparazione del *Veicolo*.

La *Società* tiene a proprio carico le spese relative alle prime tre notti successive al verificarsi del *Sinistro*.

ESCLUSIONI

L'assistenza non è operante:

- salva specifica pattuizione, per i *Sinistri* e gli *Infortunio* determinati da uragani, tempeste, trombe d'aria, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti, cadute di neve, valanghe, slavine, alluvioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche o insurrezione;

- nei Paesi in cui sussistano situazioni di guerra, dichiarata o non;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* derivanti dalla partecipazione a corse, gare e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- per i *Sinistri* e gli *Infortuni* derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- se la circolazione non avviene in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- quando il *Veicolo* è ricoverato in box o rimessa;
- in caso di dolo di terzi, dell'*Assicurato* o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
- in caso di *Infortuni* sofferti in conseguenza di delitti di natura non colposa commessi dall'*Assicurato*;
- se il conducente non è abilitato a condurre il *Veicolo* a norma delle disposizioni di legge in vigore.

La garanzia tuttavia è comunque operante se al momento del *Sinistro*:

- il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata
- il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del *Veicolo* indicato in *Polizza*, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del *Veicolo* a causa del *Sinistro* stesso. E' in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del *Veicolo*.

LIMITAZIONI DELLA GARANZIA

Poiché l'assistenza viene prestata esclusivamente tramite la preventiva richiesta alla *Struttura Organizzativa*, la *Società* non riconosce indennizzi per l'assistenza non richiesta con tale modalità.

Gli interventi di assistenza sono organizzati direttamente dalla *Struttura Organizzativa*, salvo il caso in cui la stessa autorizzi l'*Assicurato* a provvedere direttamente: in questo caso devono pervenire alla *Società* i giustificativi in originale delle spese sostenute.

La *Società* non riconosce indennizzi né rimborsi relativi ad interventi di assistenza organizzati da altre Compagnie di assicurazione o da *Strutture Organizzative* diverse da quella indicata in *Polizza*.

La *Struttura Organizzativa* non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito o a causa di forza maggiore.

Eventuali eccedenze relative agli onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista intervenuto.

Eventuali biglietti di viaggio non utilizzati dovranno essere consegnati alla Società, se l'Assicurato o altri aventi diritto usufruiscono di un trasferimento organizzato dalla stessa Società.

Gli spostamenti organizzati dalla *Struttura Organizzativa* sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato.

Gli importi riconosciuti dalla *Struttura Organizzativa* a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. L'Assicurato che ottiene un anticipo di denaro deve sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della *Struttura Organizzativa* ed attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla stessa.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Formula Base

L'Assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Assicurato si è iscritto all'Associazione GOLD WING CLUB ITALIA 1989 avendo effettivamente versato la relativa quota Associativa e cessa alle ore 24,00 del 31 Dicembre dell'anno stesso.

ESCLUSIONI

Ferme le esclusioni previste nelle singole garanzie, l'assicurazione non comprende i danni causati o conseguenti a fatti di guerra, insurrezioni, terremoti e calamità naturali in genere; trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche.

INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DA PARTE DELLA CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO

L'inosservanza degli obblighi da parte della Contraente o dell'Assicurato delle comunicazioni relative ai sinistri, determinata da dolo o colpa grave della Contraente (o dell'Assicurato se gli obblighi competono a questi), comporta la perdita del diritto all'indennizzo, mentre l'inosservanza colposa degli stessi obblighi dà alla FONDIARIA -SAI il diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

CONTROVERSIE SULLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Mancando l'accordo sull'ammontare del danno, le Parti potranno nominare i rispettivi Periti; tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nomineranno un Terzo con apposito atto.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo nella nomina del terzo Perito la scelta è fatta ad istanza della Parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha Sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

La Perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di Legge. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito e metà di quelle del terzo.

ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui dei sinistri o facilita il progresso di questi, perde il diritto all'indennizzo.

LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo quanto espressamente previsto alle singole garanzie, nonché dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Fondiaria-Sai S.p.a., potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate.

PROVA

E' a carico di chi chiede l'indennizzo provare l'esistenza degli elementi che valgono a costituire il diritto a termini di contratto.

FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali la Contraente o l'Assicurato sono tenuti dovranno essere fatte solo per mezzo di lettera raccomandata, telex, fax, e-mail o telegramma indirizzato alla Direzione di Torino della FONDIARIA -SAI (corso Galileo Galilei 12 – 10126 TORINO) o all'Agenzia FONDIARIA -SAI di Vercelli (via Dante 59, 13100 Vercelli, tel. 0161/250393, fax 0161/217085, email: info@saivercelli.it).